

Legge ... del 2024

che modifica la legge LXVI del 2022 sulla protezione dell'origine dei prodotti agricoli

Articolo 1

Nella legge LXVI del 2022 sulla protezione dell'origine dei prodotti agricoli (di seguito: legge sulla protezione dell'origine), alla sottovoce 12 è inserito il seguente articolo 26/A:

"Articolo 26/A

(1) Con l'eccezione di cui al paragrafo (2), l'indicazione geografica protetta sull'imballaggio di un prodotto agricolo immesso sul mercato dell'UE per la prima volta nel territorio dell'Ungheria e recante il marchio commerciale o il marchio del professionista può figurare solo se:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore economico che produce il prodotto recante l'indicazione geografica sono indicati sull'imballaggio di vendita finale;
- b) l'operatore economico che produce il prodotto recante l'indicazione geografica ha il diritto di determinare l'aspetto e la denominazione del prodotto agricolo o il contenuto essenziale della sua etichettatura; e
- c) l'operatore economico che produce il prodotto agricolo recante l'indicazione geografica può vendere il prodotto senza restrizioni con qualsiasi mezzo di sua scelta.

(2) Il paragrafo 1 non si applica a quanto segue:

- a) le vendite effettuate da imprese che operano nei settori specificati nel decreto di attuazione della presente legge, o
- b) i prodotti agricoli immessi sul mercato in quantità non superiori a 1 000 unità di imballaggio".

Articolo 2

Nella legge sulla protezione dell'origine, l'articolo 32, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"(3) Il ministro è autorizzato a stabilire con decreto

- a) le norme che disciplinano i compiti svolti dagli enti di gestione e il funzionamento di tali enti, nonché
- b) l'ambito di applicazione delle imprese ai sensi dell'articolo 26/A, paragrafo 2, lettera a)".

Articolo 3

Il seguente articolo 33/B è inserito nella sottovoce 18/A della legge sulla protezione dell'origine:

"Articolo 33/B

Prodotti agricoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2025 e non conformi alle disposizioni

dell'articolo 26/A, stabilite dalla legge ... del 2024 che modifica la legge LXVI del 2022 sulla protezione dell'origine dei prodotti agricoli (di seguito: legge ... del 2024), può rimanere sul mercato dopo il 1 luglio 2025".

Articolo 4

Alla sottovoce 19 della legge sulla protezione dell'origine è inserito il seguente articolo 34/A:

"Articolo 34/A

I progetti dell'articolo 26/A, dell'articolo 32, paragrafo 3, e dell'articolo 33/B, come stabilito dalla legge ... del 2024, sono stati notificati in anticipo, come previsto dagli articoli 5-7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione".

Articolo 5

La presente legge entra in vigore il 1 luglio 2025.

Articolo 6

L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di legge, di cui agli articoli 5-7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato rispettato.